



MAG/168/13

Roma, 29/04/2013

A tutte le Aziende Associate

Circolare 34 ER

Decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 – Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali

Il decreto-legge in oggetto prevede lo stanziamento di 40 miliardi di euro in due anni (2013 e 2014) per pagare una parte dei debiti scaduti della Pubblica amministrazione nei confronti delle imprese e dei professionisti.

Il provvedimento in oggetto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 82 dell'8 aprile 2013 ed è entrato in vigore il 9 aprile 2013.

I debiti della P.A. evidenziati all'interno del decreto sono rappresentati da:

- debiti degli enti locali, che vengono esclusi parzialmente dal patto di stabilità e per i quali si prevede una anticipazione di liquidità;
- debiti delle regioni e delle province autonome, per le quali è prevista una anticipazione di tesoreria;
- debiti del servizio sanitario nazionale, per i quali sono previste anticipazioni che passano attraverso le regioni;
- debiti delle amministrazioni centrali, per i quali viene stabilita una graduatoria in ordine cronologico da parte dei vari ministeri.

Debiti degli enti locali

I pagamenti dei debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili degli enti locali alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo di 5 miliardi di euro.

Per ripartire una parte di questo importo (90%) tra i singoli enti locali, i comuni e le province debbono comunicare mediante il sistema web della Ragioneria Provinciale dello Stato, entro il 30 aprile 2013, gli spazi finanziari di cui hanno bisogno per pagare i debiti in questione. Un **decreto** del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 15 maggio 2013 individuerà per ciascun ente locale gli importi da escludere dal patto di stabilità interno. La quota residua del 10% verrà ripartita con analogo sistema con un decreto da emanare entro il 15 luglio 2013.

Ai fini del riparto si considerano solo quelle comunicazioni, effettuate dagli enti locali, pervenute entro il predetto termine del 30 aprile 2013.

Sono previste sanzioni per quegli enti locali che non abbiano richiesto gli spazi finanziari nei termini e con le modalità dovute o non abbiano pagato almeno il 90% degli spazi finanziari che sono stati loro concessi.

Nelle more della emanazione del suddetto decreto da emanare entro il 15 maggio 2013, ciascun ente può effettuare i pagamenti entro determinati limiti stabiliti.





Viene istituito un “Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili” nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, avente una dotazione di 10 miliardi di euro per il 2013 e 16 miliardi di euro per il 2014, distinto in tre sezioni:

1. enti locali;
2. regioni e province autonome per pagamenti diversi da quelli finanziari e sanitari;
3. enti del servizio sanitario nazionale

Per l’immediata operatività della sezione 1. del “Fondo” (enti locali), il Ministero dell’economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti un addendum alla Convenzione del 23 dicembre 2009 che è in essere. L’addendum definisce i criteri e le modalità di accesso da parte degli enti locali alle risorse della sezione e viene pubblicato sui siti del Ministero dell’economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti.

Gli enti locali che non possono fare fronte ai pagamenti dei debiti in questione chiedono l’anticipazione di liquidità alla Cassa depositi e prestiti, secondo le modalità dell’addendum, entro il 30 aprile 2013.

Questa anticipazione è concessa entro il 15 maggio 2013 in una misura proporzionale tra le richieste e di quanto si può disporre, a valere sulla citata sezione 1. del “Fondo”(enti locali) e viene restituita con un piano di ammortamento a rate costanti con una durata fino a 30 anni.

Quando gli importi vengono erogati all’ente locale, quest’ultimo estingue immediatamente i debiti oggetto del presente decreto, per i quali ha ricevuto l’anticipazione, fornendone la prova.

Debiti delle regioni e province autonome (diversi da quelli finanziari e sanitari)

Le regioni e le province autonome che, per mancanza di liquidità, non possono fare fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro lo stesso termine, chiedono al Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 30 aprile 2013, un anticipo delle somme a valere sulla citata sezione 2. del “Fondo”.

Le somme da concedere alle regioni e province autonome sono stabilite con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 15 maggio 2013 ed entro il 15 febbraio 2014.

Si provvede alla erogazione previa:

- predisposizione da parte regionale di misure di copertura annuale del rimborso dell’anticipazione di liquidità;
- presentazione di un piano di pagamento dei debiti in questione;
- sottoscrizione di contratto tra il Ministero dell’economia e delle finanze e la regione interessata che definisce l’erogazione e la restituzione delle somme.

All’atto della erogazione, le regioni interessate estinguono immediatamente i debiti elencati nel piano di pagamento, fornendo le prove.

Il pagamento dei debiti deve riguardare, per almeno due terzi, residui passivi delle regioni e province autonome nei confronti degli enti locali, purché a fronte di corrispondenti residui attivi vantati dagli enti locali stessi. Dette risorse debbono essere utilizzate prioritariamente dagli enti locali stessi per pagare i debiti oggetto del presente decreto.



Il Ministero dello sviluppo economico effettua il monitoraggio sull'utilizzo del plafond di spesa assegnato.

Debiti degli enti del servizio sanitario nazionale (SSN)

Lo Stato viene autorizzato ad anticipare liquidità alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, a valere sulla "Sezione degli enti del Servizio Sanitario Nazionale", per consentire il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale.

Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a ripartire **in via parziale** tra le Regioni, per l'anno 2013, l'anticipazione di liquidità, fino all'importo massimo di 5 miliardi di euro, mediante un decreto direttoriale da emanare entro il 15 maggio 2013.

Il riparto **definitivo** tra le Regioni, comprensivo degli importi previsti per il 2014, avverrà attraverso l'emanazione di un decreto dello stesso Ministero entro il 30 novembre 2013, fino alla concorrenza massima dell'importo di 14 miliardi di euro.

Le Regioni trasmettono entro il 31 maggio 2013 l'istanza per accedere alla anticipazione **parziale** di liquidità (anno 2013) ed entro il 15 dicembre 2013 l'istanza per l'anticipazione **definitiva** (anno 2014).

Si provvede alla erogazione delle somme a seguito di:

- Predisposizione da parte regionale di misure, anche legislative, per coprire annualmente il rimborso della anticipazione di liquidità;
- Presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, cumulati alla data del 31 dicembre 2012, comprensivi di interessi. Nei limiti delle risorse assegnate ed in via residuale si potrà provvedere al pagamento anche dei debiti certi, sorti entro il 31 dicembre 2012, dove per certi si intendono i debiti che sono stati oggetto di fatturazione o di richiesta di pagamento entro la predetta data;
- Sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione interessata, dove vengono definite l'erogazione e la restituzione delle somme, comprensive di interessi ed in un periodo non superiore a 30 anni. Il tasso di interesse è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.

Una volta erogata l'anticipazione le Regioni devono estinguere immediatamente i debiti elencati nel piano di pagamento, fornendo prova dell'avvenuto pagamento e della effettuazione delle registrazioni contabili.

Debiti delle Amministrazioni dello Stato

Ciascun Ministero deve predisporre un elenco dei debiti scaduti in ordine cronologico indicando i relativi importi. I debiti in questione sono quelli che derivano da obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali maturati alla data del 31 dicembre 2012, a fronte dei quali non sussistono residui passivi.

L'elenco dei debiti è trasmesso entro il 30 aprile 2013 (termine perentorio) al Ministero dell'economia e delle finanze e vengono aggregati a seconda dei capitoli/articoli di spesa in apposito allegato e pubblicati sul sito internet del Ministero.

Al fine di garantire il concorso al pagamento dei debiti scaduti viene incrementato un Fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2013. In caso di insufficienza il Fondo è ripartito entro il 15 maggio 2013 con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sulla base delle richieste pervenute complete degli elenchi dei debiti.



Per la eventuale quota di debiti non soddisfatta con il Fondo, i Ministeri interessati definiscono entro il 15 giugno 2013 un piano di rientro per conseguire i risparmi.

Un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e del territorio consentirà una riprogrammazione delle restituzioni e dei rimborsi delle imposte per determinare un incremento delle corrispondenti erogazioni per un importo complessivo non superiore a 2,5 miliardi di euro per il 2013 e 4 miliardi di euro per il 2014.

Altre disposizioni per favorire i pagamenti delle pubbliche amministrazioni

La priorità nei pagamenti viene accordata ai crediti che non sono stati oggetto di cessione pro soluto; tra più crediti di questa tipologia, il pagamento va imputato al credito più antico, come risulta da fattura o da richiesta equivalente di pagamento.

I piani dei pagamenti finora trattati sono pubblicati dall'ente nel proprio sito internet per importi aggregati per classi di debiti.

A tutela del vincolo di destinazione delle risorse, non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle somme destinate ai pagamenti finora trattati.

Vengono apportate modifiche alla normativa riguardante la "Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile" e, più in generale, alla materia della esecuzione forzata.

Entro il 30 giugno 2013 tutte le pubbliche amministrazioni di cui abbiamo finora trattato, comunicano ai creditori, anche a mezzo di posta elettronica, l'importo e la data entro la quale provvederanno ai pagamenti dei debiti oggetto del presente decreto. Il responsabile dell'ufficio tenuto alla comunicazione che non vi provvede è responsabile per danno erariale.

Così pure il mancato o tardivo adempimento delle pubbliche amministrazioni debitorie, che ha causato la condanna al pagamento di somme per risarcimento danni o per interessi moratori diventa causa di responsabilità amministrativa a carico del soggetto responsabile del mancato o tardivo adempimento.

Ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni

Le pubbliche amministrazioni sono obbligate a registrarsi entro il 29 aprile 2013 sulla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti gestita dal Ministero dell'economia e delle finanze. La mancata registrazione comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare e sanzioni pecuniarie a carico dei dirigenti responsabili.

Ferma restando la possibilità di acquisire la certificazione da parte del creditore secondo le norme già previste, le pubbliche amministrazioni debitorie comunicano dal 1° giugno 2013 ed entro il 15 settembre 2013, utilizzando la piattaforma elettronica citata, l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012, con l'indicazione dei dati identificativi del creditore. Viene data evidenza se il credito è stato oggetto di cessione o se di certificazione. La comunicazione equivale a certificazione e se il creditore ne ravvisa l'omissione o la sua incompletezza o la sua erroneità può richiedere alla amministrazione pubblica la correzione o l'integrazione della stessa, con riferimento al credito da lui vantato. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta senza che





l'amministrazione abbia provveduto alla sanatoria ovvero senza che abbia espresso un diniego motivato, il creditore può presentare istanza per la nomina di un Commissario *ad acta*, mediante la piattaforma elettronica.

Le banche e gli intermediari finanziari autorizzati, per il tramite della Associazione Bancaria Italiana, comunicano entro il 15 settembre 2013 al Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili nei confronti di pubbliche amministrazioni, maturati alla data del 31 dicembre 2012 che sono stati oggetto di cessione a favore di banche o intermediari finanziari autorizzati, indicando il cedente, il cessionario e l'amministrazione debitrice e distinguendo tra cessioni pro-soluto e cessioni pro-solvendo.

Le legge di stabilità 2014 può autorizzare il pagamento mediante assegnazione di titoli di Stato dei debiti delle amministrazioni pubbliche che hanno formato oggetto di cessione da parte dei creditori in favore di banche o intermediari finanziari.

Semplificazione e detassazione della cessione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni

Gli atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, alla data del 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture ed appalti sono esenti da imposte, tasse e diritti di ogni genere. Questa disposizione non si applica all'Iva.

Compensazioni tra certificazioni e crediti tributari

Viene aggiunto un ulteriore articolo alla materia della **compensazione** prevista nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Già l'articolo 28 - quater del citato D.P.R. prevede che a partire dal 1° gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.

Ora, viene aggiunto l'articolo 28 – quinquies al citato D.P.R. 602/73, che consente, utilizzando il sistema previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, la compensazione dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture ed appalti, con le somme dovute a seguito di:

- **Accertamento con adesione;**
- **Definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio;**
- **Conciliazione giudiziale;**
- **Mediazione tributaria;**
- **Adesione ai processi verbali di constatazione;**
- **Definizione agevolata delle sanzioni;**
- **Acquiescenza;**





Per avvalersi della compensazione il credito dovrà essere certificato.

Un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze stabilirà termini e modalità di attuazione delle disposizioni.

A decorrere dall'anno 2014, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, viene portato da euro 516.000 ad euro 700.000.

Disposizioni in materia di versamento di tributi locali

Tares

Soltanto per l'anno 2013:

- la scadenza ed il numero delle rate di versamento della Tares vengono stabilite dal comune con propria deliberazione pubblicata sul proprio sito web almeno trenta giorni prima della data del versamento;
- per il versamento delle prime due rate del tributo, fatta eccezione comunque dell'ultima rata, i comuni **possono** inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della Tarsu o della Tia 1 o della Tia 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. Questi pagamenti verranno scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta come Tares per l'anno 2013;
- la maggiorazione standard di 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato e deve essere versata in unica soluzione insieme all'ultima rata della Tares secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (utilizzo del modello F24), nonché utilizzando un apposito bollettino di conto corrente postale come previsto dal comma 35 dell'articolo 14 del provvedimento che ha istituito la Tares (D.L. 6 dicembre 2011, n.201 convertito nella *legge 22 dicembre 2011, n. 214*). Ai comuni è fatto divieto di aumentare la maggiorazione standard.

Il decreto-legge in oggetto ha poi modificato il comma 4 dell'articolo 14 del decreto-legge 201/2011 che regola la Tares nella parte che tratta della **esclusione** da questo tributo:

“Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute ed occupate in via esclusiva.”

Imu

Sono state introdotte alcune modifiche alla imposta municipale propria.

La dichiarazione Imu andrà presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti alla determinazione dell'imposta.

L'efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione e dei regolamenti emessi dai comuni decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel sito





internet denominato www.finanze.it a cura dell'Ufficio federalismo fiscale del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il versamento della **prima rata Imu** è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro la predetta data, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.

Il versamento della **seconda rata Imu** viene eseguito a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, avendo riguardo agli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta. In mancanza della pubblicazione entro questa ultima data si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente.

Cordiali saluti

Segreteria Generale
Area Tecnico Fiscale

